



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 21

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 aprile 2025

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 3 aprile 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 31/3/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 594, della Rugby Macerata ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Rolando Mozzoni, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Umbria nella riunione del 26/3/2025, Comunicato GST/C1/04, pubblicato in data 27/3/2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato Serie C, fase interregionale, girone 1, Macerata Rugby ASD v Ternana Rugby Club ASD, disputata in data 23/3/2025, ha inflitto al Sig. Aleksey Polucci, giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, tre mesi di squalifica (dal 24/3/2025 al 23/6/2025 compresi) per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la Rugby Macerata ASD, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che il giocatore Sig. Aleksey Polucci non aveva colpito alcun avversario con un calcio e che, a seguito di una ruck, si era limitato a liberarsi di un avversario che lo stava strattonando; pertanto, la stessa associazione ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, la derubricazione dell'infrazione con riforma della sanzione.

In via istruttoria, era depositato un video con le immagini dell'episodio oggetto di reclamo.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 31 marzo 2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 3 aprile 2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio comparivano il Sig. Rolando Mozzoni e il Sig. Luca Baiocco, rispettivamente Presidente e dirigente del sodalizio. Il Sig. Mozzoni illustrava il reclamo rappresentando anche quanto sarebbe stato verificabile dal filmato allegato e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, all'esito della discussione del reclamo, in ragione di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro della gara, Sig. Moreno Perucci, il quale ha reso i chiarimenti sull'episodio oggetto dell'impugnazione che saranno precisati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dall'espulsione del Sig. Aleksey Polucci che è avvenuta nel corso della gara oggetto del reclamo a causa di un calcio che avrebbe dato a un giocatore avversario.

Preliminarmente, il Collegio osserva che il video con le immagini dell'episodio oggetto del reclamo offerto in comunicazione dalla Rugby Macerata ASD non possa essere preso in considerazione ai fini della decisione.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al proprio consolidato orientamento secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara e risultante da referto arbitrale, come avvenuto nel caso di specie, non rientra evidentemente in alcuna delle ipotesi previste dal vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia.

La predetta norma, infatti, consente l'utilizzo della prova televisiva in ipotesi esclusive diverse da quelle che qui ci occupa, e precisamente in caso di errore di persona, per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime, nonché per fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non agonisticamente partecipanti alla gara.

Ciò posto, per quanto concerne il merito, il Collegio ricorda che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, il direttore di gara, Sig. Moreno Perucci, sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *“Mentre veniva portato via da un avversario in maniera irregolare da una ruck si liberava dello stesso con un calcio”*.

In ragione di quanto dedotto nel reclamo su quanto avvenuto in occasione dell'episodio che ha causato l'espulsione, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire il Sig. Moreno Perucci, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: *“Nel corso di una ruck un giocatore ha portato via per alcuni metri in modo irregolare il n.10 del Macerata Rugby, il quale a un certo punto per liberarsi dalla presa ha spinto via con la gamba il giocatore avversario. Lo ha allontanato via da sé spingendolo via con la gamba compreso il piede. Il giocatore avversario non ha riportato alcuna conseguenza. Non è stato un vero e proprio calcio, ma ho avuto difficoltà a trovare la giusta fattispecie nel regolamento per sanzionare quanto era avvenuto”*.

Alla luce di quanto precisato nell'audizione dal Sig. Moreno Perucci, il Collegio ritiene che abbia trovato conferma la versione data del sodalizio per descrivere l'episodio che aveva determinato l'espulsione, e precisamente che nell'occasione il giocatore avversario non era stato colpito con un calcio.

Nel contempo la Corte osserva che, comunque, il gesto di allontanare via da sé con la gamba invece che con le braccia il giocatore avversario che, seppure irregolarmente, lo tratteneva, si palesa come un'azione biasimevole, non apprezzabile, né da prendere a modello, che è



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pertanto, sussistendo i presupposti per una diversa qualificazione della fattispecie sanzionatoria, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, la Corte ritiene congruo per il caso di specie applicare la sanzione nel minimo edittale indicato nella sopra citata disposizione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 41, 28/1, lett. o), (calcio), e lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Umbria impugnato, assunto nella riunione in data 26/03/2025, Comunicato GST/C1/04, pubblicato in data 27/03/2025, sanziona il Sig. Aleksey Paolucci, giocatore e tesserato dell'ASD Macerata Rugby, con la squalifica di una settimana (dal 24/03/2025 al 30/03/2025 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 3 – 15 aprile 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro**